



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Determina Dirigenziale N. 1399 del 04/11/2024

PROPONENTE: S.C. Supporto amministrativo all'acquisizione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca e rapporti con gli organi istituzionali

OGGETTO: Convenzione con l' Università degli Studi Suor Orsola Benincasa per lo svolgimento del tirocinio pratico valutativo per gli studenti afferenti al corso di Laurea in Psicologia di detto ateneo presso la S.S.D. Psicologia Oncologica dell'Ente

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Oggetto: Convenzione con l' Università degli Studi Suor Orsola Benincasa per lo svolgimento del tirocinio pratico valutativo per gli studenti afferenti al corso di Laurea in Psicologia di detto Ateneo presso la S.S.D. Psicologia Oncologica dell'Ente

Il Direttore S.C. Supporto amministrativo all'acquisizione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca e rapporti con gli organi istituzionali, Dr.ssa Vincenza Farinari, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. _4 del 15/01/2021, richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 610 del 17.08.2017 avente ad oggetto “Conferimento delega di funzioni ai dirigenti preposti alla direzione di UU.OO.CC., UU.OO.SS.DD. e Dipartimenti di area P.T.A.”, adotta il seguente provvedimento:

Premesso che l'art. 4 comma d) del vigente regolamento dell'Ente prevede, tra l'altro, la possibilità di stipulare accordi, convenzioni con enti pubblici e soggetti privati la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi coerenti con quelli dell'oncologia;

Vista la legge 163 del 8/11/2021 e successivi decreti attuativi che stabiliscono l'entrata in vigore della laurea abilitante per lo psicologo, con l'introduzione del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) interno ai corsi di studio;

Atteso che con nota, acquisita agli Affari Generali dell'Ente prot gedoc n. 34707 del 15/10/2024, la Dr.ssa Roberta Pellecchia afferente al Placement Office & Career Service - Sezione Studenti Università degli Studi Suor Orsola Benincasa ha richiesto l'attivazione di una convenzione con l'Ente Pascale, finalizzata allo svolgimento del tirocinio pratico valutativo per gli studenti del corso di laurea in Psicologia presso la S.S.D. Psicologia Oncologica dell'Ente, per una durata di 750 ore (10 CFU da maturare durante il CdS Triennale e 20 cfu durante il CdS magistrale, oltre ai laureati residuali dei vecchi ordinamenti fino all'entrata in vigore della nuova riforma da svolgere anche per frazioni di esse;

che con la suddetta nota è stato trasmesso il testo di Convenzione che regola integralmente il rapporto del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) degli studenti di del corso di Laurea in Psicologia di detto Ateneo presso la S.S.D. Psicologia Oncologica dell'Ente;

Considerato che la Dr.ssa Daniela Barberio, Dirigente Psicologo Responsabile della S.S.D di Psicologia Oncologica dell'Ente, con comunicazione resa a mezzo mail in data 24/10/2024 si è resa disponibile, a seguire, in qualità di tutor esperto, le attività di tirocinio pratico valutativo degli studenti del corso di Laurea in Psicologia in questione, presso la struttura da lei diretta;

Visto il parere favorevole del Direttore Scientifico, in ordine alla citata collaborazione, espresso con glossa apposta in calce alla suddetta nota;

Ritenuto di autorizzare formalmente la Convenzione con L'Università Suor Orsola Benincasa per lo svolgimento del tirocinio pratico valutativo per gli studenti afferenti al corso di Laurea in Psicologia di detta Università presso la S.S.D. Psicologia Oncologica dell'Ente, di durata triennale;

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

di sottoporre lo schema di Convenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto all'attenzione del Commissario Straordinario di questo Istituto per la sottoscrizione;

di precisare che l'adozione del presente atto non comporta oneri di spesa a carico del bilancio di questo Istituto;

di dichiarare il presente atto provvisoriamente esecutivo, onde permettere in tempi brevi l'attivazione degli adempimenti amministrativi connessi all'espletamento dei tirocini pratici valutativi;

Accertata la legittimità e la regolarità giuridico-amministrativa del procedimento e dei contenuti del presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata;

Dichiarata altresì:

- l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nonché delle disposizioni del Codice di Comportamento aziendale e delle misure di cui al PTPCT vigenti;
- il rispetto degli adempimenti previsti dalle norme in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato ed integrato con il D.lgs. 10.08.2018, n. 101, di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, ai fini della pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio aziendale;

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza di provvedere

Determina

di autorizzare formalmente la Convenzione con L'Università Suor Orsola Benincasa per lo svolgimento del tirocinio pratico valutativo per gli studenti afferenti al corso di Laurea in Psicologia di detta Università presso la S.S.D. Psicologia Oncologica dell'Ente, di durata triennale;

Di sottoporre lo schema di Convenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto all'attenzione del Commissario Straordinario di questo Istituto per la sottoscrizione.

Di prendere atto che la Dr.ssa Daniela Barberio, Dirigente Psicologo Responsabile della S.S.D di Psicologia Oncologica dell'Ente, con comunicazione resa a mezzo mail in data 24/10/2024 si è resa disponibile, a seguire, in qualità di tutor esperto, le attività di tirocinio pratico valutativo degli studenti del corso di Laurea in Psicologia in questione, presso la struttura da lei diretta.

Di precisare che l'adozione del presente atto non determina alcun impegno economico a carico del bilancio di questo Istituto.

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Di dichiarare il presente atto provvisoriamente esecutivo.

Trasmettere il presente provvedimento:

alla S.C S.A. R
alla S.S.D. Psicologia Oncologica
al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;

Disporre la pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio on line di questo Istituto;

IL DIRETTORE S.C. S.A.R
Dr.ssa Vincenza Farinari

CONVENZIONE PER TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO

ALBO A - PSICOLOGIA

tra

L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli con sede in Napoli, via Suor Orsola n. 10, Codice fiscale 80040520639, rappresentato dal Rettore Prof. Lucio d'Alessandro, nato a Napoli il 04.04.1951, di seguito definita "Università"

e

L'Istituto Nazionale Tumori di Napoli IRCCS Fondazione G. Pascale con sede legale in Napoli, via Mariano Semmola, 49 cap 80131 c.f. 00911350635, d'ora in poi denominato "Ente ospitante", rappresentato dal Commisario Straordinario Dr. Maurizio di Mauro, nato a Napoli il 19/06/1958 Oggetto Sociale – Codice Ateco 86.10.30

Visti:

- la Legge n. 56/1989 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- il DM 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- la L. 170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;
- il D.M. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- la Legge 8 novembre 2021, n. 163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";
- il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;
- il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163);
- il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 654, "Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo Classe LM-51" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

Preso atto:

- della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all'art.9 del D.M. 239/92;
- della nota MIUR prot. n. 3139 del 07.10.2010 relativa alla deroga all'art 1 comma 9 del D.M. 239/92;
- delle Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004 del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- delle Linee di indirizzo sui tirocini approvate dal GdL Ordine - Università in data 11 novembre 2022.

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Definizione di tirocinio

Ai sensi dell'art. 2 del D. Interm. n. 654 del 05/07/2022, il Tirocinio Pratico Valutativo in Psicologia (di seguito TPV) si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate che prevedono l'osservazione diretta e

l'esecuzione di attività finalizzate ad un apprendimento pratico e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale.

Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati caratterizzanti la professione di psicologo, anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Le specifiche attività del TPV sono definite all'interno degli ordinamenti didattici, considerando anche l'area specialistica delle attività psicologiche a cui la laurea magistrale si riferisce.

In particolare, secondo l'art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle competenze finalizzate:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etici/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Art. 2 - Caratteristiche del tirocinio

Per garantire requisiti di qualità, il tirocinio deve presentare le seguenti caratteristiche:

- a) **durata** – Secondo l'art. 2, commi 3 e 4 del D. Interm. n. 654/2022, le attività di TPV sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 CFU, pari a 750 ore complessive, da svolgere anche per frazioni di esse, presso Enti esterni convenzionati.

La durata del tirocinio è fissata per ciascun tirocinante nel progetto formativo approntato e condiviso con l'Ente, e deve essere commisurata in modo congruo rispetto al tipo di attività che il progetto prevede di svolgere.

- b) **contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio** - il/la tirocinante è tenuto/a a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'Ente ospitante, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito, nonché ai regolamenti generali dell'Ente ospitante e a quanto indicato nelle Linee di indirizzo sui tirocini dal GdL Ordine - Università.

Dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor dell'ente ospitante e condivise con suoi Responsabili. L'attività di tirocinio pratico è effettuata individualmente sotto la guida di uno/a psicologo/a iscritto/a alla sezione A dell'Albo da almeno tre annualità che assuma la funzione di "tutor". Nella stesura del progetto formativo, la cui attestazione di supervisione individuale rimane obbligatoria anche per l'acquisizione della certificazione EuroPsy, occorrerà tenere conto di quanto previsto dal D. Interm. n. 654/2022.

Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione.

Art. 3 - Requisiti e obblighi dell'Ente ospitante

L'Ente dichiara di possedere i seguenti requisiti, necessari per la stipula della convenzione finalizzata all'attivazione del TPV:

- 1) presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente ospitante o da un suo specifico settore;
- 2) possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/2003;
- 3) i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente ospitante un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno orario di almeno 15 ore settimanali e che siano iscritti all'Albo da almeno tre anni;

4) laddove all'interno dell'Ente sia presente più di uno psicologo tutor, uno Psicologo facente parte della struttura può essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia".

Sarà impegno dell'Ente informare l'Università circa eventuali variazioni in merito ai requisiti di cui al presente articolo, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della convenzione;

L'Ente si impegna, inoltre, ad aggiornare ogni sei mesi l'elenco dei tutor disponibili, accertandosi che ogni tutor non segua più di cinque tirocinanti contemporaneamente.

L'Ente è consapevole che il tirocinante non può sostituire personale dipendente o collaboratori e non può essere considerato come risorsa professionale aggiuntiva.

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative che richiedano un onere economico per il tirocinante.

Art. 4 - Funzioni e compiti del tutor

Il tutor del TPV deve essere uno Psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre annualità e deve possedere i requisiti indicati all'art. 3, punto 3, della presente convenzione.

Ciascun tutor non potrà seguire non più di 5 tirocinanti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il tutor dell'ente ospitante, prima di prendere in carico un nuovo tirocinante, dovrà autodichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei tirocinanti complessivamente seguiti non è maggiore di cinque.

Il limite di cinque può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocini siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino ad un massimo di 15 giorni).

Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli art. 5 e 20 del Codice Deontologico e alle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti.

Se nell'Ente ospitante esistono strutture di psicologia tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti e possibile la creazione anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor e destinati a piccoli gruppi di tirocinanti. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor (interno od esterno all'Ente), ma avente i requisiti del tutor, individuato dall'Ente. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti dell'Ente, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale.

Al tutor dell'ente ospitante, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:

- 1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico--strumentale;
- 2) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- 3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze del tirocinante relative al «saper fare e al saper essere psicologo».

Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.

Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante e stabilite nell'art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022.

La formazione dei tirocinanti che svolgono le attività di TPV e la valutazione delle stesse è affidata a professionisti/docenti-tutor, iscritti all'Ordine professionale da almeno tre anni, le cui attività formative e valutative si svolgono in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 5 - Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi al Regolamento sui tirocini di cui al successivo art. 8.

Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.

In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (vedi All. 1 delle Linee di indirizzo per i tirocini post-lauream)

Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni stabilite dalla presente Convenzione, ha la possibilità di segnalare, entro le prime 250 ore di TPV, la situazione all'Università che, dopo aver effettuato le opportune verifiche (a cura dei professionisti/docenti-tutor), valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

Art. 6 – Progetto formativo di tirocinio

In base al regolamento di tirocinio adottato dall'Università, vanno concordate fra l'Università e l'Ente:

- 1) indicazioni per la definizione del progetto formativo individuale;
- 2) indicazioni circa le coperture assicurative;
- 3) modalità per la presentazione delle domande di tirocinio;
- 4) modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione;
- 5) modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero;
- 6) tutto quanto è ritenuto necessario per un'adeguata organizzazione dei tirocini.

Art. 7 - Assicurazione

Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli art. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio/stage, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, secondo le modalità ed entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al Soggetto Promotore (facendo riferimento agli estremi della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) che provvederà tempestivamente ad avvisare gli istituti assicurativi di riferimento.

Art. 8 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed avrà durata triennale e viene tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti entro tre mesi da ogni scadenza annuale.

Art. 9 – Privacy

Le parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima, ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 679/2016 ss.mm.ii.;

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo per i dati di propria competenza, ad effettuare il trattamento dei rispettivi Dati Personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Art. 10 – Clausole finali

La realizzazione del TPV non comporta per L'Università e per l'ente ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dall'ente ospitante.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Napoli.

Napoli,

Università

Il Rettore

Prof. Lucio d'Alessandro

(timbro e firma)

INT PASCALE

Commissario Straordinario

Dr. Maurizio di Mauro

(timbro e firma)

Placement Office & Career Service - Sezione Stage Studenti

80135 Napoli

Corso Vittorio Emanuele, 292

tel. 081 2522459

mail stage.studenti@unisob.na.it

**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Determina Dirigenziale N. 1399 del 04/11/2024

PROPONENTE: S.C. Supporto amministrativo all'acquisizione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca e rapporti con gli organi istituzionali

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa per lo svolgimento del tirocinio pratico valutativo per gli studenti afferenti al corso di Laurea in Psicologia di detto ateneo presso la S.S.D. Psicologia Oncologica dell'Ente

In pubblicazione dal 05/11/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia - art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi

Atto immediatamente esecutivo

S.C. Affari Generali

Direttore

Elenco firmatari

Elisa Regina - S.C. Affari Generali

Vincenza Farinari - S.C. Supporto amministrativo all'acquisizione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca e rapporti con gli organi istituzionali